

Modulo 5 La personalità giuridica



U. d. 2 Modificazioni della capacità d'agire

Vi sono dei casi in cui si può perdere la capacità di agire o può essere limitata

La perdita della capacità d'agire avviene:

- A) Con la morte del soggetto,
- B) Con la sentenza d'interdizione giudiziale che accerta nel caso di un maggiorenne affetto da disturbi mentali gravi per cui non può curare i propri interessi. Normalmente viene nominato un tutore per gli atti giuridicamente rilevanti.
- C) Nel caso d'interdizione legale, che costituisce una sanzione accessoria prevista dall'art. 32 c.p. e comminata con l'ergastolo o con una condanna per un delitto non colposo punito con pena non inferiore a 5 anni.

La limitazione della capacità di agire si verifica nei casi:

1. Amministrazione di sostegno: si ha nel caso in cui una persona non versì in condizioni così gravi dell'interdizione e inabilitazione, ma comunque necessiti di un amministratore di sostegno che l'aiuti nei atti di rilevanza giuridica. Si tratta di un nuovo istituto giuridico introdotto nell'ordinamento.
2. Inabilitazione: nel caso in cui un soggetto faccia uso abituale di stupefacenti o si ubriachi, per cui momentaneamente non sia in grado di curare i propri interessi; in tali casi diviene parzialmente incapace di agire per cui viene nominato un curatore, analogamente all'emancipato.
3. Incapacità naturale: stato d'ira o di confusione momentanea in cui il soggetto si trovi nell'incapacità d'intendere e di volere per cui i suoi atti compiuti in tale stato ed aventi rilevanza giuridica possono venire annullati.
4. Emancipazione: si ha nel caso in cui un minorenni, attraverso l'autorizzazione di un giudice, potesse contrarre matrimonio; avrebbe una limitata capacità d'agire solo per gli atti di ordinaria amministrazione, poco rilevanti dal punto di vista economico. Per gli altri atti che incidano sul patrimonio, necessita comunque dell'autorizzazione di un curatore nominato dal tribunale

Ricordare e definire:

Capacità giuridica.....

.....

Capacità di agire.....

.....

Domicilio.....

.....

Emancipazione.....


.....

Incapacità naturale.....

.....

Dimora.....

.....



M 5 Scegliere quale affermazione risulti vera

1. L'art. 16 Cost. obbliga i cittadini a restare nel comune
2. L'art. 16 Cost. stabilisce la libera circolazione in Italia.
3. L'art.16 della Cost. stabilisce la sede del governo.
4. L'art.16 della Cost. pone un limite alla circolazione in UE.

??

1. La capacità d'agire si ottiene a 21 anni.
2. La capacità d'agire si acquista con il matrimonio.
3. La capacità di agire, in Italia, si ha con la maggiore età.
4. La capacità di agire si acquista con la nascita.

??

1. Il domicilio e la residenza di una possono coincidere.
2. Il domicilio viene stabilito dal prefetto.
3. Il domicilio è la sede principale dove si dimora occasionalmente.
4. Il domicilio è riportato sulla carta d'identità.

??

1. La capacità giuridica si perde con sentenza penale
2. La capacità giuridica si acquista con sentenza civile.
3. La capacità giuridica si ha con la laurea in giurisprudenza.
4. La capacità giuridica è di tutti i cittadini italiani.

??

1. L'interdizione causa la perdita della capacità giuridica
2. L'interdizione si applica a un minorenne ribelle.
3. L'interdizione richiede la nomina di un tutore.
4. L'interdizione si applica a chi infrange art.1 Cost.

??

1. L'inabilitazione si applica agli invalidi permanenti.
2. L'inabilitazione comporta la perdita del diritto del voto.
3. L'inabilitazione è l'incapacità temporanea di agire.
4. L'inabilitazione si verifica per morosità della pigione.



M5 Spigolando qua e ... là

La capacità di agire in Italia si acquistava al compimento del ventunesimo anno di età. Con l'entrata in vigore della legge 39 del 1975 il cui primo articolo modificò l'articolo 2 del codice civile, si fece coincidere l'acquisto della capacità di agire con il conseguimento del 18 anno di età

Secondo il diritto dell'antica Roma, il termine persona si riferisce a quelle che noi definiamo oggi persone fisiche. Tuttavia se pur tutti gli esseri umani erano sì definite persone non tutti avevano capacità giuridica: potevano averla le persone libere ciò significa che la persona doveva avere tre status, cioè staus libertatis, status civitatis e status familia quindi un individuo doveva essere contemporaneamente libero, cittadino romano e non soggetto a potestà di altra persona (sui iuris).

Un ente con personalità

giuridica è come un uomo artificiale, cui sono praticabili diritti e doveri come nel caso delle persone fisiche, che pertanto merita la dicitura di persona, però costituitosi sulla carta con un atto formale.